

DELIBERAZIONE 5 LUGLIO 2018

380/2018/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'AUTORITÀ D'AMBITO 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1026^a riunione del 5 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 549/2013/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe e dei correlati piani economico-finanziari proposti dall'Autorità d'Ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR";
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2014, 479/2014/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall'Autorità d'Ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR); ;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori" (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo Allegato A recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 305/2016/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dall'Autorità d'Ambito 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" (di seguito: deliberazione 305/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante "Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del

- Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
 - la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
 - la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
 - il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 311/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 918/2017/R/IDR, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 311/2018/R/IDR);
 - la determina 31 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
 - i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 1 giugno 2018 - e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 26 giugno 2018 – dall’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all'uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate”;
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti

individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:

- a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii*) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (\mathcal{G}) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene i dati contabili da utilizzare ai fini dell’aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell’ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (\mathcal{G}) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio

2018-2019;

- iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
 - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2, della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4, del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
 - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
 - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al

momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;

- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
 - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore \mathcal{S} per le annualità 2018 e 2019 (esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato A alla deliberazione 305/2016/R/IDR), l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, in data 1 giugno 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori relativi ai gestori Acqua Novara. VCO S.p.a. e Idrablu S.p.a., nonché, con diverse comunicazioni, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, con riferimento agli ulteriori gestori operanti sul proprio territorio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore*, ha specificato che:
 - “*relativamente ai gestori salvaguardati Società dell’Acqua Potabile S.p.a. e Ireti S.p.a., per i quali risultano acquisiti atti, dati e informazioni parziali, sarà successivamente richiest[a] ad ARERA l’attivazione della procedura (...) finalizzata all’aggiornamento tariffario*”;
 - “*relativamente [ai rimanenti] gestori (...), esercenti il servizio in base ad un titolo legittimo, [i medesimi] non hanno provveduto alla trasmissione dei dati richiesti per la formulazione da parte dell’Ente d’Ambito della proposta tariffaria 2016-2019*”.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all’articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell’aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l’altro specificando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, quanto segue:
 - relativamente alla disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali (condizione necessaria all’ammissione al meccanismo incentivato riferito al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”), è stato riscontrato:
 - per il gestore Acqua Novara. VCO S.p.a., il possesso del prerequisito in parola, in quanto - nel rispetto delle soglie minime fissate dall’Autorità - i volumi di processo misurati si attestano al 73%, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 98% dei rispettivi volumi totali;
 - per il gestore Idrablu S.p.a., la mancanza del citato prerequisito, avendo rilevato un’incidenza dei volumi di utenza misurati pari al 65%, al di sotto della soglia minima (del 90%) fissata dall’Autorità;
 - entrambi i gestori menzionati hanno adottato gli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - nei territori serviti dai medesimi gestori non sono presenti agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
 - con riguardo alla disponibilità e all’affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dai gestori, pur rilevandone i requisiti di completezza, di correttezza (in quanto assenti dati palesemente errati), coerenza, congruità e certezza (in termini di incidenza di componenti stimate e di componenti effettivamente

rilevate), è stata riscontrata - in riferimento ad alcune delle grandezze sottese alle definizioni di taluni macro-indicatori - un grado di attendibilità e precisione maggiore per i dati afferenti all'annualità 2017, ritenendo quest'ultimi più affidabili (in luogo di quelli relativi al 2016) ai fini dell'individuazione di alcuni degli obiettivi di qualità tecnica per il 2018;

- per il gestore Idrablu S.p.a., alla luce di quanto riportato ai precedenti alinea, l'Ente di governo dell'ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha formulato *ex ante* all'Autorità istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata") per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, precisando contestualmente che per il superamento (entro il 31 dicembre 2018) delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito relativo al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" sono stati pianificati interventi volti all'installazione di misuratori presso le utenze attualmente a forfait;
- per quanto attiene i *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente, per il gestore Acqua Novara. VCO S.p.a., ha individuato:
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
 - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 23,22 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 44,5%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 4% annuo, prevedendo di conseguire un valore dell'indicatore M1a pari a 22,29 mc/km/gg nel 2018 e a 21,39 mc/km/gg nel 2019;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - sostituzione e installazione di nuovi misuratori di processo e di utenza;
 - installazione di impianti di telecontrollo e monitoraggio da remoto delle reti acquedottistiche;
 - opere di distrettualizzazione ed ottimizzazione delle reti;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020):
 - l'assenza dei dati necessari alla determinazione del valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa), pur precisando che "*sono state avviate le attività di potenziamento e implementazione dei software in modo che il dato sulla effettiva interruzione sia inseribile*

direttamente dagli operatori in campo in tempo reale, mentre il dato relativo alle utenze interessate sia inserito dall'operatore e successivamente verificato”;

- i seguenti principali interventi riconducibili all'obiettivo generale di garantire la continuità del servizio:
 - potenziamento degli approvvigionamenti, anche tramite il ripristino funzionale di alcuni pozzi e sorgenti;
 - sostituzione di tratti ammalorati di tubazioni di adduzione;
 - realizzazione di interconnessioni volte ad accrescere la flessibilità del sistema acquedottistico;
 - sostituzione di reti di distribuzione vetuste e di condotte in cemento amianto, nonché realizzazione e potenziamento dei serbatoi;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
 - un valore dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,034%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dell’8,4% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,9%, precisando che detti valori afferiscono al 2017;
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella classe precedente in 2 anni;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - completamento di nuovi pozzi e adeguamento dei pozzi esistenti;
 - estensione e completamento della rete di distribuzione;
 - realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione, miglioramento dei sistemi di trattamento e potenziamento dei sistemi di disinfezione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
 - un valore della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 6,00/100 km, con il 15,5% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e il 99,8% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c), precisando che detti valori afferiscono al 2017;
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo, prevedendo di raggiungere un valore dell’indicatore M4a pari a 5,40/100 km nel 2018 e a 4,86/100 km nel 2019;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - sostituzione di condotte ai fini dell’adeguamento delle sezioni idrauliche, potenziamento dei collettori e ammodernamento delle reti fognarie;
 - adeguamento degli sfioratori esistenti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:

- un valore della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 4,7%, precisando che detto valore afferisce al 2017;
- l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
- i seguenti principali interventi riconducibili all'obiettivo generale di minimizzare l'impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui:
 - o opere per l'estensione delle reti fognarie;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
 - un valore del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 7,4%, precisando che detto valore afferisce al 2017;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 15% annuo, prevedendo di raggiungere un valore dell'indicatore M6 pari al 6,3% nel 2018 e al 5,3% nel 2019;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o realizzazione di nuovi impianti di depurazione;
 - o potenziamento di alcuni depuratori esistenti, ovvero di singole fasi di trattamento;
- per quanto attiene i *macro-indicatori* relativi al gestore Idrablu S.p.a., l'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ha individuato:
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
 - criticità nella conoscenza delle infrastrutture di acquedotto, tale da rendere non validabile la valutazione iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, stimato pari a 7,97 mc/km/gg), nonché la valutazione di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, stimato pari al 31,9%), conseguentemente riscontrando la già riferita mancanza del prerequisito associato al macro-indicatore in parola;
 - l'obiettivo di raggiungimento, entro il 2018, del prerequisito concernente la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali ;
 - i seguenti principali interventi volti a superare le criticità sopra menzionate:
 - o sostituzione contatori e installazione nuovi misuratori su utenze a forfait;
 - o esecuzione di rilievi, elaborazione della cartografia e modellazione delle reti di acquedotto;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio":
 - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 0,61 ore;
 - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:

- realizzazione di nuove opere di accumulo, di trasporto e di interconnessione tra acquedotti;
- ammodernamento delle opere di captazione, dei serbatoi e delle reti di acquedotto;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
 - un valore iniziale dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari a 0,0%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 3,9% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,4%;
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella classe precedente in 2 anni”;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - attività sulle aree di salvaguardia, operando sulle captazioni di acqua destinata al consumo umano con interventi per la prevenzione di eventuali fenomeni di compromissione della risorsa in funzione delle effettive condizioni locali di vulnerabilità dei siti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
 - un valore della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 0,0/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c), dato quest’ultimo riferito al 2017;
 - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - alla classe A;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
 - adeguamento e ammodernamento delle reti fognarie in diversi comuni;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:
 - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
 - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
 - l’assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l’obiettivo di mantenimento;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata”:
 - un valore del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 10,20%, precisando che detto valore afferisce al 2017;
 - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 20% nel 2018, prevedendo di raggiungere un valore dell’indicatore M6 pari all’8,2% nel 2018 e al 6,9% nel 2019;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:

- realizzazione di reti fognarie e ampliamento di quelle esistenti, con conseguente dismissione di fosse biologiche private e collettamento dei relativi reflui ai depuratori gestiti;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, l’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese - contestualmente all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie dei gestori in parola - ha provveduto ad approvare “*l’adeguamento della Carta del servizio con riferimento agli standard specifici (S1, S2, S3) (...), individuando le modalità di riconoscimento degli indennizzi automatici agli utenti nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi previsti*”, ai sensi di quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- ai sensi del comma 11.1 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità si riserva di verificare l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce del citato recepimento della RQTI nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, per entrambe le gestioni, ha pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;
- in particolare, ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, il citato soggetto competente - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR - ha:
 - per il gestore Acqua Novara. VCO S.p.a., rivisto la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, selezionando lo *Schema VI* (in luogo dello *Schema III* individuato in sede di prima determinazione tariffaria per il quadriennio 2016-2019), evidenziando la presenza di recenti variazioni del perimetro di attività svolta dal gestore - riconducibile all’affidamento della gestione (a far data dal 1 gennaio 2017) nei Comuni di Oggebbio e Ceppo Morelli e al trasferimento della gestione (a far data dal 1 gennaio 2018) dei servizi di acquedotto e fognatura del Comune di Trecate - tali da richiedere la rideterminazione degli oneri aggiuntivi, *Op^{new}*;
 - per il gestore Idrablu S.p.a., confermato la collocazione nello *Schema VI* della citata matrice di schemi regolatori, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 305/2016/R/IDR, nonché tenuto conto delle variazioni di perimetro conseguenti all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato (a far data dal 1 gennaio 2017) nei Comuni di Calasca Castiglione e Pallanzeno, tali da richiedere la riquantificazione degli oneri aggiuntivi, *Op^{new}*;

- le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato, per entrambe le gestioni, uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR; tuttavia, i menzionati scostamenti non sono di entità tale da pregiudicare la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l’Ente di governo dell’ambito in oggetto ha comunicato, per Idrablu S.p.a., di aver esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stata confermata la scelta del valore del parametro ψ - nell’ambito del range (0,4-0,8) - ponendolo pari a 0,8;
- il medesimo Ente di governo dell’ambito ha, poi, specificato di avere esercitato, per il gestore Acqua Novara. VCO S.p.a., la facoltà di applicare l’ammortamento finanziario, di cui al comma 16.5 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all’utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell’entità degli investimenti programmati;
- l’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, per entrambe le gestioni, ha evidenziato di aver ricompreso, nell’ambito della citata rideterminazione (per gli anni 2018 e 2019) della componente Op^{new} , anche il recupero di taluni oneri che, per varie motivazioni, non erano stati considerati nella quantificazione della componente MT_p (a copertura delle voci di costo afferenti ai mutui dei proprietari di infrastrutture idriche) relativa ad annualità pregresse;
- in sede di aggiornamento delle proposte tariffarie in parola, relativamente alla valorizzazione della componente ERC , per entrambe le gestioni sono stati esplicitati come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”, ERC_{at} , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione idrica e ai contributi alle comunità montane, mentre sono stati esplicitati come “costi ambientali e della risorsa endogeni”, ERC_{end} , nei limiti del valore della componente tariffaria $Opex_{end}^{2014}$, i costi afferenti alla depurazione e alla potabilizzazione, nonché (limitatamente al gestore Acqua Novara. VCO S.p.a.) alle operazioni di telecontrollo;
- per Idrablu S.p.a., l’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, al fine di contenere l’incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria $FoNI$ afferente alle annualità 2018 e 2019.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta

dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;

- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l’Autorità si riserva di determinare l’eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti la rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesse dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito degli aggiornamenti dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative ai gestori Acqua Novara. VCO S.p.a. e Idrablu S.p.a.;
- in particolare, con riferimento al gestore Idrablu S.p.a. - in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - sia opportuno accogliere l'istanza presentata dall'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del

sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, atteso che il soggetto competente in parola ha provveduto a individuare puntualmente gli interventi e la tempistica prevista per il superamento delle criticità relative al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”, per il quale non è risultato inizialmente verificato il corrispondente prerequisito;

- per entrambi i gestori Acqua Novara. VCO S.p.a. e Idrablu S.p.a., non possa trovare accoglimento l’istanza di riconoscimento, nell’ambito dei costi operativi pianificati Op^{new} , del recupero delle voci di costo relative ai mutui dei proprietari, atteso che la regolazione tariffaria vigente, per detta tipologia di costi - in un’ottica di certezza dei corrispettivi applicati all’utenza - non consente il recupero di oneri che, per varie motivazioni, non erano stati considerati nelle predisposizioni tariffarie di pertinenza;
- conseguentemente, per entrambe le gestioni, sia necessario rideterminare:
 - per l’anno 2019, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} nei termini di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A;
 - per l’annualità 2018, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} - da utilizzarsi in sede di definizione dei conguagli relativi alla predetta annualità - individuando il valore del moltiplicatore tariffario medio ($\mathcal{G}_{medio}^{2018}$), come riportato nella Tabella 2 dell’Allegato A;
- le proposte tariffarie, come rideterminate ai sensi del precedente alinea, appaiono comunque adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- anche alla luce del procedimento avviato con deliberazione 311/2018/R/IDR, sia opportuno richiedere all’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese di acquisire - in forma completa - i dati e gli atti necessari all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie (contenti tra l’altro l’esplicitazione dei dati tecnici necessari alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua) relative alle ulteriori gestioni operanti sul proprio territorio, riconosciute come titolari di un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, prescrivendo al medesimo soggetto competente - d’intesa con le gestioni coinvolte - di fornire all’Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le relative proposte di aggiornamento tariffario ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID;
- l’adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell’Autorità, cui quest’ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all’utenza nell’applicazione dei corrispettivi

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto, per le gestioni di cui all'Allegato A, dall'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, approvando i medesimi aggiornamenti con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore \mathcal{G} di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 305/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. di approvare quale valore medio delle tariffe - da utilizzarsi ai fini dei conguagli per l'annualità 2018 - il valore del moltiplicatore tariffario $\mathcal{G}_{medio}^{2018}$ indicato nella Tabella 2 dell'Allegato A;
4. di richiedere all'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese di acquisire - in forma completa - i dati e gli atti necessari all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie relative alle ulteriori gestioni operanti sul proprio territorio, riconosciute come titolari di un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, prescrivendo al medesimo soggetto competente - d'intesa con le gestioni coinvolte - di fornire all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le relative proposte di aggiornamento tariffario ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni